

DECISIONE n. 1/2021 DEL COMITATO SPECIALIZZATO ISTITUITO DALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA R), DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA

del 28 settembre 2021

relativa alla proroga del periodo di cui all'articolo 540, paragrafo 3, durante il quale i profili DNA e i dati dattiloscopici possono essere scambiati con il Regno Unito (2021/1946) ⁽¹⁾

IL COMITATO SPECIALIZZATO PER LA COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO E GIUDIZIARIE,

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), in particolare l'articolo 540, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- 1) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è stato firmato il 30 dicembre 2020, è stato applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2021 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2021.
- 2) Conformemente all'articolo 540, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, le parti hanno concordato che fino alla data o alle date stabilite dall'Unione in conformità dell'articolo 540, paragrafo 2, ma non oltre nove mesi dopo l'entrata in vigore dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali di cui agli articoli 530, 531, 534 e 536. Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie può prorogare tale periodo una sola volta per un massimo di nove mesi.
- 3) Le valutazioni di cui all'articolo 540 non saranno completate entro il 30 settembre 2021. Per consentire agli Stati membri di continuare a trasmettere al Regno Unito i dati personali di cui agli articoli 530, 531, 534 e 536 a decorrere dal 1° ottobre 2021, in attesa del completamento delle valutazioni è opportuno che il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie proroghi di nove mesi, fino al 30 giugno 2022, il periodo di cui all'articolo 540, paragrafo 3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il periodo durante il quale gli Stati membri possono continuare a trasmettere al Regno Unito i dati personali di cui agli articoli 530, 531 e 534 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e a trasmettere al Regno Unito altri dati personali disponibili e altre informazioni di cui all'articolo 536 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è prorogato fino al 30 giugno 2022.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'allegato 1 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il segretariato protocolla ogni decisione o raccomandazione con un numero d'ordine e un riferimento alla data di adozione.

